

Allegato "F" all'atto n. 4.667 della raccolta

FONDAZIONE

"DON GINO RIGOLDI" ONLUS

STATUTO

PREAMBOLO

Per atto di riconoscenza ed affetto alla città di Milano, città che per tradizione civica è da sempre dedita all'accoglienza, solidarietà e promozione dei più deboli e nella quale sono sacerdote e, a partire dal 1972, Cappellano dell'Istituto penale per minorenni "C. Beccaria", in anni resi difficili dalla crisi economico e finanziaria all'alba del nuovo millennio, istituisco mio successore spirituale la presente Fondazione Onlus, che possa rappresentare la continuazione storica del lavoro da me costantemente svolto: servire gli altri nella divulgazione di idee e progetti, nel contatto con le persone bisognose, nell'incontro con i giovani e nella loro valorizzazione, nella formazione ai principi di dialogo e di cooperazione.

Il tutto inoltre perché, anche con i contributi di tutti coloro che vorranno sostenere la Fondazione, possano promuoversi e svilupparsi, coerentemente ai fini istituzionali della stessa, opere di solidarietà sociale, in particolare a beneficio dei giovani e minori di ogni paese, razza, lingua e cultura, in stato di bisogno o comunque nella necessità di essere sostenuti nella loro progettualità, per la piena integrazione nella società e nel mondo del lavoro.

Grazie anche per l'opera svolta, ai fini della costituzione della Fondazione, dal Comitato Promotore della Fondazione Don Gino Rigoldi, che ha svolto un responsabile compito di coordinamento per l'attuazione di questo Preambolo.

Tutto quanto sopra, comunque, secondo i principi di ispirazione cristiana.

Don Virginio Rigoldi

Milano, 16 luglio 2015

TITOLO I -DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA SCOPI E ATTIVITÀ

Articolo 1 -Denominazione

Articolo 2 – Sede e altri uffici

Articolo 3 -Durata

Articolo 4 -Scopi

Articolo 5 – Attività -Attività strumentali, accessorie e connesse

TITOLO II – VIGILANZA, PATRIMONIO, ENTRATE E FONDO DI GESTIONE, ESERCIZIO FINANZIARIO

Articolo 6 – Vigilanza

Articolo 7 -Patrimonio

Articolo 8 – Entrate – Fondo di gestione

Articolo 9 – Esercizio Finanziario

TITOLO III -FONDATORE PROMOTORE, FONDATORI, PARTECIPANTI -ESCLUSIONE E RECESSO

Articolo 10 – Fondatore Promotore e Fondatori

Articolo 11 – Partecipanti

Articolo 12 -Esclusione e recesso di Fondatori e Partecipanti

TITOLO IV – ORGANI -PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE, COLLEGIO DEI MEMBRI

Articolo 13 -Organi della Fondazione

Articolo 14 -Presidente e Vice Presidente

Articolo 15 -Collegio dei Membri

composizione e convocazione

competenze e funzionamento

TITOLO V – CONSIGLIO DIRETTIVO, SEGRETARIO, COMMISSIONE DI BENEFICENZA E COMITATO SCIENTIFICO

Articolo 16 -Consiglio Direttivo -Composizione, convocazione

Articolo 17 -Consiglio Direttivo – competenze, funzionamento

Articolo 18 – Segretario

Articolo 19 – Advisory Board

TITOLO VI -ORGANO DI CONTROLLO CONTABILE, SCIOGLIMENTO, RINVIO

Articolo 20 -Collegio dei Revisori dei Conti

Articolo 21 – Scioglimento

Articolo 22 – Rinvio

Articolo 23 – Norma transitoria

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, SCOPI E ATTIVITA'

Articolo 1

Denominazione

1.1. E' istituita ai sensi dell'art. 14 ss. Cod.civ. e dell'art. 1 ss. D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361 una fondazione (la "Fondazione") con denominazione: "Fondazione Don Gino Rigoldi - ONLUS"

1.2. La Fondazione è stata promossa su iniziativa di Don Virginio Rigoldi, (il Fondatore Promotore), per gli scopi - e per lo svolgimento delle attività -rispettivamente indicati agli art. 4 e 5 del presente Statuto, in quanto essi risultano coerenti allo spirito dell'operare di Don Gino Rigoldi e con l'obiettivo che gli stessi vengano così perseguiti nel corso del tempo.

La Fondazione, per espressa autorizzazione del Fondatore Promotore, potrà mantenere nella propria denominazione il nome "Don Virginio Rigoldi", Il diritto di utilizzo del nome da parte della Fondazione si estinguerà con lo scioglimento della stessa.

La Fondazione opererà come Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.

La Fondazione manterrà nella propria denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione, rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".

La Fondazione è apartitica e non costituisce un movimento politico.

Articolo 2

Sede e altri uffici

2.1 La Fondazione ha sede legale nella circoscrizione territoriale del Comune di Milano (MI).

2.2 Il cambio di indirizzo, nell'ambito della circoscrizione territoriale nella quale è posta la sede legale, non comporta una modifica statutaria; resta comunque fermo l'obbligo di comunicazione alla Prefettura competente per l'iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche ai sensi dell'art. 4 D.P.R. 361/2000.

2.3 Il trasferimento della sede legale all'interno di altro Comune, diverso da quello indicato in Statuto, costituisce modifica statutaria.

2.4 Il Consiglio Direttivo può istituire, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, uffici operativi o di rappresentanza, a fini di promozione e sviluppo dell'attività della Fondazione e di incremento della necessaria rete di relazioni, nazionali ed internazionali, a supporto delle attività della Fondazione.

Articolo 3

Durata

3.1 La Fondazione è istituita senza limiti di durata.

3.2 Lo scioglimento della Fondazione è disciplinato dalla legge, fermo quanto oltre previsto nel presente Statuto.

Articolo 4

Scopi

4.1 La Fondazione, coerentemente con le previsioni di cui all'art. 10 co. 1 lett. a) nn. 1), 3), 4) e 5), D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, svolge la propria attività nei settori dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, della beneficenza, dell'istruzione e della formazione.

In tali ambiti la Fondazione persegue finalità di solidarietà sociale a servizio dei più poveri con particolare attenzione ai giovani e ai minori di ogni paese, razza, lingua e cultura, in stato di bisogno o comunque nella necessità di essere sostenuti nella loro progettualità per la piena integrazione nella società e nel mondo del lavoro, così proseguendo e sviluppando le attività del Fondatore Promotore secondo lo spirito e gli ideali che ne hanno sempre contraddistinto l'opera. La Fondazione promuoverà e svilupperà, coerentemente con i fini istituzionali di cui al presente articolo, progetti formativi che valorizzino la persona umana, con particolare attenzione ai giovani e ai minori, anche sostenendo la pratica di opere di carità cristiana, a servizio dei più poveri e bisognosi.

4.2 La Fondazione non ha scopo di lucro. Conseguentemente, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 co. 1 lett. d) D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, è fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o

siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;

4.3 La Fondazione svolge la propria attività su tutto il territorio nazionale ed anche con riferimento a quelle Nazioni individuate dal Consiglio Direttivo in cui la Fondazione possa perseguire e promuovere i propri scopi.

Articolo 5

Attività – Attività strumentali, accessorie e connesse

5.1. La Fondazione, nel perseguire gli scopi istituzionali di cui al precedente articolo 4:

- promuoverà e realizzerà opere ed iniziative per l'istruzione, la formazione, la cura ed il recupero di soggetti svantaggiati ed in stato di difficoltà sociale, familiare ed economica, di qualunque età, sesso e condizione, con particolare riferimento a giovani e minori;
- promuoverà e svilupperà iniziative di educazione e formazione, valorizzando una forte presenza di volontariato e occasioni di gratuità e di liberalità, a servizio dei beneficiari delle varie attività svolte dalla Fondazione, in linea con i suoi scopi istituzionali;
- promuoverà, svilupperà e svolgerà attività di solidarietà e sviluppo sociale come, a titolo esemplificativo,
 - (i) attività dedicate ai minori, finalizzate all'accoglienza di coloro che evidenziano in particolare gravi problematiche o disagi familiari o sociali;
 - (ii) attività a servizio di giovani in difficoltà, e rispettive famiglie, specie a rischio d'emarginazione o che abbiano comunque necessità di essere sostenuti nella loro progettualità;
 - (iii) attività nel campo delle dipendenze da sostanze, materiali o immateriali, attraverso la prevenzione, il recupero e il sostegno di persone a rischio di dipendenza o in stato di dipendenza;
 - (iv) attività finalizzate all'accoglienza di persone migranti e all'inclusione sociale di persone emarginate.

Promuoverà la realizzazione, eventualmente assumendone la gestione, di strutture e centri per lo svolgimento delle attività di cui sopra;

5.2 La Fondazione potrà svolgere le proprie attività anche mediante forme di collaborazione con l'Associazione Comunità Nuova Onlus ("CN") e con l'Associazione "Bambini in Romania" Onlus ("BiR") e con altri enti pubblici e/o privati (fondazioni, associazioni riconosciute o non) aventi scopi istituzionali corrispondenti o complementari a quelli della Fondazione o (di seguito,

gli “Enti”) a tal fine individuati dal Consiglio Direttivo. La Fondazione potrà sostenere l’attività svolta dagli Enti, in particolar modo quando rivolta ai minori, ai giovani, ai tossicodipendenti e ai migranti, assumendo le iniziative ritenute opportune coerentemente i propri fini istituzionali e, in tale esclusivo ambito, effettuare contributi o erogazioni di danaro a supporto di singoli progetti che siano strumentali o funzionali al raggiungimento degli scopi della Fondazione.

5.3 La Fondazione, esclusivamente per il raggiungimento dei propri fini istituzionali e a sostegno delle attività sopra indicate ai precedenti punti 5.1 e 5.2 e in ogni caso in modo non prevalente, potrà a titolo esemplificativo:

- a) promuovere e organizzare eventi con finalità di fund raising e/o di crowdfunding;
- b) promuovere e organizzare convegni, corsi e seminari , gruppi di lavoro per lo sviluppo, l’approfondimento e la formazione dei temi connessi agli scopi istituzionali della fondazione, diretti, in particolare, coloro che si occupano dell’educazione e della formazione dei giovani;
- c) assumere iniziative volte alla divulgazione dei temi connessi agli scopi della Fondazione, anche mediante la pubblicazione di studi, ricerche, reports relativi all’attività della Fondazione, libri ecc.;
- d) procedere all’istituzione e all’erogazione di premi e borse di studio a favore di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari con espressa e tassativa esclusione del Fondatore Promotore, dei Fondatori, dei Partecipanti nonché degli altri soggetti indicati alla lettera a) del comma 6, D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460;
- e) promuovere e sostenere la ricerca specialistica, anche in collaborazione con istituti d’istruzione e di specializzazione, di ogni ordine e grado, pubblici o privati.

5.5 La Fondazione può collaborare ad iniziative pubbliche o private e con altri enti, in qualsiasi forma giuridica costituiti od organizzati, che operino con analoghi scopi, in Italia o all’estero e può stabilire opportune forme di collegamento, partecipazione e collaborazione.

La Fondazione potrà pertanto addivenire ad ogni opportuno accordo o convenzione con enti e persone, fisiche e giuridiche, italiani e stranieri che a qualsiasi titolo abbiano interessi simili agli scopi ed alle attività della Fondazione.

La Fondazione, per un più efficiente svolgimento delle attività di cui all’art. 5 del presente Statuto, potrà istituire fondazioni o partecipare ad associazioni o società, purché dette iniziative siano non prevalenti e strumentali al raggiungimento degli scopi istituzionali della Fondazione.

TITOLO II

VIGILANZA, PATRIMONIO, ENTRATE E FONDO DI GESTIONE,

ESERCIZIO FINANZIARIO

Articolo 6

Vigilanza

6.1 La Fondazione è soggetta, in base alla sua natura giuridica, alla vigilanza ed ai controlli, alle autorizzazioni, alle approvazioni, o similari, tempo per tempo previsti dalla normativa vigente.

Articolo 7

Patrimonio – Fondo di Garanzia

7.1 Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- (a) dai beni immobili e mobili oggetto della dotazione iniziale;
- (b) dai beni immateriali e materiali, immobili, mobili registrati e mobili e in generale da ogni attività suscettibile di valutazione patrimoniale oggetto di contributi, lasciti, liberalità e/o donazioni e in genere di erogazioni successivamente effettuati, da soggetti pubblici e/o privati, a favore della Fondazione con specifica destinazione ad incremento patrimoniale;
- (c) dagli eventuali fondi di riserva costituiti con gli eventuali saldi attivi di gestione, con specifica destinazione a incremento patrimoniale;
- (d) dalle Entrate eventualmente destinate a patrimonio con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

7.2 Il Fondo di garanzia indica il valore dei beni del patrimonio vincolati e indisponibili per tutta la durata della Fondazione. L'ammontare iniziale del Fondo di garanzia è determinato nell'atto di dotazione e potrà essere successivamente incrementato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione. Il Fondo di Garanzia non può essere utilizzato, in nessun caso, per l'esercizio delle attività della Fondazione e il suo ammontare (iniziale o successivamente incrementato) non può essere stornato alle altre voci del Patrimonio o al Fondo di Gestione.

7.3 Dei beni che costituiscono patrimonio della Fondazione verrà tenuto l'inventario.

Articolo 8

Fondo di gestione -Entrate

8.1 Le Entrate (come infra definite), gli utili, gli avanzi di gestione, i fondi e le riserve non patrimoniali costituiscono il Fondo di Gestione destinato alla realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

8.1. Le Entrate della Fondazione sono costituite:

- (a) dal reddito del proprio Patrimonio
- (b) dal reddito del Fondo di Gestione;
- (c) dai proventi derivanti dallo svolgimento di attività dirette al perseguimento dei fini istituzionali della Fondazione;
- (d) dai beni immateriali e materiali, immobili, mobili registrati e mobili e in generale da ogni attività suscettibile di valutazione patrimoniale oggetto di contributi, lasciti, liberalità e/o donazioni e in genere di erogazioni successivamente effettuati, da soggetti pubblici e/o privati, a favore della Fondazione che non abbiano specifica destinazione ad incremento del Patrimonio;
- (e) dalle somme derivanti dall'alienazione di beni ricompresi nel Fondo di Gestione e per le quali il Consiglio Direttivo non disponga l'imputazione a Patrimonio;
- (f) dalle somme derivanti dall'alienazione di beni ricompresi nel Patrimonio (ma non nel Fondo di Garanzia) per le quali il Consiglio Direttivo non abbia disposto l'imputazione a Patrimonio ai sensi dell'art. 17.2.

Articolo 9

Esercizio finanziario -Bilancio

9.1 L'esercizio finanziario ha inizio il giorno primo gennaio di ciascun anno e termina con lo spirare del giorno trentuno dicembre del medesimo anno.

9.2 Alla chiusura di ogni esercizio finanziario, il Consiglio Direttivo deve redigere, anche ai sensi dell'art. 10, co. 1 lett. g) D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, il bilancio annuale della Fondazione, Il bilancio dovrà essere approvato entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario. Qualora particolari esigenze lo richiedano, la delibera sull'approvazione del bilancio consuntivo può essere adottata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

9.3 Oltre al bilancio consuntivo, deve essere predisposto, ed approvato a cura del Consiglio Direttivo, entro il mese di novembre dell'anno precedente, anche un bilancio preventivo.

9.5 Gli utili o gli avanzi di gestione dovranno, anche conformemente a quanto prescritto dall'art. 10, co. 1 lett. e) D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

TITOLO III

FONDATORE PROMOTORE, FONDATORI, PARTECIPANTI

ESCLUSIONE E RECESSO

Articolo 10

Fondatore Promotore e Fondatori

10.1 Sono Fondatori:

- (a) il Fondatore Promotore di cui al precedente art. 1;
- (b) gli altri Organizzatori del Comitato Promotore della Fondazione Don Gino Rigoldi costituito in data 10 settembre 2014 con atto del Notaio Prof. Giuseppe Giordano (Repertorio n. 7.976/Raccolta n. 4.508), con la precisazione di cui all'atto istitutivo della Fondazione; e
- (c) i soggetti, diversi dai precedenti, intervenuti all'atto di dotazione e istituzione della Fondazione. (di seguito, nel presente Statuto, salvo non altrimenti disposto, i soggetti di cui alle lettere (B) e (C) i "**Fondatori**").

Articolo 11

Partecipante

11.1 Alla Fondazione può partecipare qualsiasi soggetto che, avendo capacità di agire e condividendo le finalità della Fondazione:

-abbia fatto richiesta di adesione alla Fondazione per tale qualifica e la cui domanda venga accolta dal Consiglio Direttivo e che intenda, in particolare, contribuire alla realizzazione di specifici progetti o servizi, rientranti nelle attività della Fondazione, secondo quanto stabilito in merito dall'organo amministrativo della Fondazione;

e

-si obblighi ad effettuare apporti od alle erogazioni, o altre prestazioni mediante contributi, in denaro o in natura, in generale pluriennali, destinati alla realizzazione di specifici progetti o servizi, nella misura, nella forma e con le modalità da ciascuno di tali soggetti offerta ed accettata dal Consiglio Direttivo.

(di seguito “**Partecipante**”).

11.2 Il soggetto interessato indirizzerà al Consiglio Direttivo apposita richiesta di adesione alla Fondazione come Partecipante, contenente l'impegno al rispetto senza riserva dello Statuto (e dei regolamenti) e ad effettuare le erogazioni di cui sopra, anche su richiesta del Consiglio Direttivo. La qualifica di Promotore dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato o la prestazione è stata regolarmente eseguita.

11.3 La Fondazione avrà un registro, ove, a cura dell'organo amministrativo risulti, tempo per tempo, chi siano, oltre ai Fondatori, i Partecipanti della Fondazione, con relativi recapiti aggiornati.

11.4 Gli Enti Pubblici o Privati e le persone giuridiche dovranno, all'atto della loro iscrizione, designare le persone fisiche che li rappresenteranno a tutti gli effetti presso la Fondazione e che tali qualifiche conserveranno fino all'eventuale sostituzione.

11.5 Possono essere Partecipanti anche le persone fisiche e giuridiche, nonché gli Enti Pubblici o Privati o altre Istituzioni, aventi sede all'estero.

11.6 Il Fondatore Promotore, i Fondatori e i Partecipanti sono di seguito congiuntamente definiti anche i “**Membri**”.

Articolo 12

Esclusione e recesso

12.1 L'organo amministrativo della Fondazione può decidere l'esclusione sia di Fondatori sia di Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto e per apertura di procedure di liquidazione, nonché per assoggettamento a procedura concorsuale.

L'esclusione viene deliberata dal Consiglio Direttivo e contro il provvedimento è ammesso ricorso al Collegio dei Revisori dei Conti – in funzione di probiviri -le cui determinazioni saranno impugnabili, davanti all'Autorità Giudiziaria.

12.2 I Fondatori e i Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, restando comunque tenuti all'adempimento di tutte le obbligazioni assunte nei confronti della Fondazione.

TITOLO IV

ORGANI, PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE, ASSEMBLEA

Articolo 13

Organi della Fondazione

13.1 Gli organi della Fondazione sono:

- a) il Presidente e i due Vice-Presidenti
- b) il Collegio dei Partecipanti
- c) il Consiglio Direttivo
- d) il Segretario
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti.
- f) l' *Advisoy Board*.

13.2 Tutte le cariche sono gratuite, salvo il diritto al rimborso delle spese; il Collegio dei Partecipanti potrà tuttavia prevedere un compenso per i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.

Può inoltre prevedere una retribuzione per il Segretario.

Articolo 14

Presidente e Vice Presidenti

14.1 Presidente della Fondazione è il Presidente del Consiglio Direttivo.

14.2 Presidente del Consiglio Direttivo è a vita il Fondatore Promotore. In caso di morte o dimissioni del Fondatore Promotore, il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo.

14.3 Il Consiglio Direttivo elegge, nel proprio seno, due Vice Presidenti con funzioni vicarie.

14.4 L'incarico di Vice Presidente dura tre (3) anni e può essere riconfermato senza limitazioni.

14.5 Le riunioni del Collegio dei Partecipanti e del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo ovvero in caso di sua assenza, dal Vice Presidente vicario.

14.6 Il Presidente, in particolare:

- a) convoca e presiede il Collegio dei Partecipanti ed il Consiglio Direttivo, determinandone l'ordine del giorno e proponendo in genere gli argomenti da trattare nelle relative adunanze;
- b) convoca e presiede la Commissione di Beneficenza e/o il Comitato Scientifico, se costituiti, e ne coordina l'attività;
- c) sovrintende l'esecuzione delle delibere del Collegio dei Membri e del Consiglio Direttivo;
- d) provvede ai rapporti con le Autorità e le Pubbliche Amministrazioni ed ha facoltà, in particolare, di (i) nominare avvocati per rappresentare la Fondazione in qualunque grado di giudizio, di (ii) conferire mandato per comparire in giudizio o per rendere dichiarazioni a nome della Fondazione;

- e) ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio, con tutti i poteri attinenti l'ordinaria amministrazione della stessa;
- f) sovrintende il corretto ed efficace funzionamento degli organi;
- g) promuove le attività della Fondazione;
- h) sovrintende sull'andamento generale ed economico della Fondazione, sull'applicazione dello Statuto e dei regolamenti;
- i) sovrintende al funzionamento della struttura organizzativa della Fondazione. Più in particolare:
 - svolge un'azione generale di indirizzo, impulso e coordinamento su tutta e attività e le iniziative della Fondazione e promuove il conseguimento delle finalità istituzionali e l'attuazione degli scopi della stessa, in conformità allo Statuto;
 - ha i più ampi poteri per dare impulso nell'attuazione dei singoli progetti e servizi della Fondazione;
- j) esercita le più ampie funzioni di ordinaria amministrazione; esercita altresì le funzioni di straordinaria amministrazione che gli possono essere delegate dal Consiglio Direttivo, di volta in volta, per singoli affari;
- k) adotta, in caso di urgenza, ogni provvedimento opportuno, riferendone al Consiglio Direttivo nel più breve tempo possibile.

14.9 In caso di assenza o impedimento del Presidente le funzioni a questi spettanti sono esercitate dai Vice Presidenti vicari.

Articolo 15

Collegio dei Partecipanti

Composizione e convocazione

15.1 Il Collegio dei Partecipanti è il principale organo consultivo della Fondazione, è luogo istituzionale di confronto ed analisi dell'attività della Fondazione, nonché di proposta di nuove iniziative o valutazioni, allo scopo di favorire la più ampia condivisione degli indirizzi della Fondazione. Il Collegio dei Partecipanti in particolare, provvede a esprimere un parere non vincolante sulle varie materie sottoposte alla sua attenzione e svolge inoltre attività di consulenza all'organo amministrativo, ove richiesto, in merito alle attività di *fund raising* e alle varie iniziative della Fondazione.

15.2 Hanno diritto di partecipare al Collegio dei Partecipanti i Partecipanti (i) iscritti almeno 15 giorni prima della data di riunione del Collegio dei Partecipanti stessa e che (ii) a detta data siano in regola con i pagamenti dei contributi promessi.

I Partecipanti possono esprimere il proprio voto direttamente o per delega ed accedere alle cariche associative secondo le modalità disciplinate dal presente Statuto.

I Partecipanti possono farsi rappresentare nel Collegio dei Partecipanti solo da altri Partecipanti; non sono peraltro ammesse più di tre deleghe.

15.3 E' consentita la delega solo per singole riunioni.

15.4 Il Collegio dei Partecipanti si riunisce ovunque, purché in territorio italiano, previa convocazione, con avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della prima e della seconda convocazione della riunione, da fissarsi preferibilmente in giorni diversi, nonché l'elenco degli argomenti da trattare.

15.5 Il Collegio dei Partecipanti è convocato dal Presidente della Fondazione, ogni volta che lo ritenga opportuno.

Il Collegio dei Partecipanti è altresì convocato su richiesta dell'organo di controllo.

Il Collegio dei Partecipanti viene anche convocato su richiesta di almeno 1/3 dei membri del Consiglio Direttivo, o 1/3 Partecipanti.

Il Collegio dei Partecipanti è convocato tramite lettera, o telegramma, o telefax, o posta elettronica, da inviare a ciascun Partecipante almeno dieci giorni prima della data stabilita per la riunione.

Collegio dei Partecipanti

Competenze e funzionamento

15.6 E' di competenza del Collegio dei Partecipanti :

- rendere, se richiesto, pareri non vincolanti;
- eleggere due dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
- eleggere il Consigliere partecipante.

15.7 Si considera regolarmente costituito il Collegio dei Partecipanti, in prima convocazione, qualora siano presenti, o rappresentati per delega la maggioranza assoluta del complessivo numero dei Partecipanti e in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Membri, presenti o rappresentati per delega. Il Collegio dei Partecipanti delibera in prima convocazione, a maggioranza assoluta del complessivo numero dei Partecipanti, e in seconda convocazione, a maggioranza assoluta dei Partecipanti presenti.

15.8 Il Collegio dei Partecipanti è presieduto dal Presidente della Fondazione ovvero in caso di sua assenza, da uno dei Vice Presidenti vicari o, qualora assenti, da altra persona designata di volta in volta dal Collegio dei Partecipanti stesso.

Al Collegio dei Partecipanti possono assistere, sia i componenti dell'organo amministrativo, sia i componenti dell'organo di controllo, sia il Segretario.

15.9 Delle sedute del Collegio dei Partecipanti si redige verbale, a cura di chi presiede e di altro soggetto, da egli nominato e che funge da segretario della seduta -salvo che il verbale sia redatto con atto pubblico -trascritto su libro.

TITOLO V

ORGANO AMMINISTRATIVO, SEGRETARIO, COMMISSIONE DI BENEFICENZA E COMITATO SCIENTIFICO

Articolo 16

Consiglio Direttivo

Composizione e convocazione

16.1 La Fondazione è amministrata dal Consiglio Direttivo, composto da un minimo di sette a un massimo di quindici membri oltre al Consigliere Partecipante.

16.2 Nella composizione iniziale, il Consiglio Direttivo è composto di n. 11 (undici) componenti e precisamente:

- a) dal Fondatore Promotore, che è di diritto il Presidente del Consiglio Direttivo;
- b) dall'Associazione Comunità Nuova ONLUS, in persona del suo rappresentante pro-tempore o da persona dallo stesso volta per volta delegata;
- c) dall'Associazione Bambini di Romania ONLUS, in persona del suo rappresentante pro-tempore o da persona dallo stesso volta per volta delegata;
- d) dagli altri consiglieri designati nell'atto Istitutivo della Fondazione.

(collettivamente i **Primi Consiglieri**)

16.3 I Primi Consiglieri restano in carica a vita, salvo dimissioni.

16.4 In caso di morte o dimissioni, il Consigliere deceduto o dimissionario è sostituito da un Consigliere nominato per cooptazione dai componenti del Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta, a meno che il Consiglio Direttivo non preferisca ridurre il numero dei Consiglieri, fermo restando il limite sopra indicato. In caso di morte o dimissione del Fondatore Promotore, la carica

di Presidente sarà attribuita dal Consiglio Direttivo a maggioranza qualificata di 2/3 (due terzi) dei componenti.

16.5 Il consigliere cooptato resta in carica per tre esercizi, con scadenza alla data del Consiglio Direttivo convocato per l'approvazione del Bilancio, e è rieleggibile.

16.5 Non appena alla Fondazione aderisca almeno un Partecipante, il Consiglio Direttivo sarà integrato da un Consigliere nominato dal Partecipante o a maggioranza dai Partecipanti. Il Consigliere designato dai Partecipanti dura in carica tre esercizi, con scadenza alla data della riunione del Consiglio convocata per l'approvazione del bilancio (il Consigliere Partecipante). Il Consigliere Partecipante resta in carica in regime di prorogatio sino a quando il Collegio dei Partecipanti non abbia provveduto alla nomina del nuovo Consigliere Partecipante. Il Consigliere Partecipante scaduto è rieleggibile.

16.5 Tutti i consiglieri si impegnano a condividere le finalità e scopi della Fondazione, nel rispetto dei principi di cui al presente Statuto.

16.6 Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede sociale od anche altrove purché in Italia.

16.7 Il Consiglio Direttivo è convocato (i) dal Presidente autonomamente, ovvero (ii) su domanda di almeno tre (3) Consiglieri -o, in caso d'inerzia, da uno dei Consiglieri -mediante invio a tutti i Consiglieri, ed ai componenti l'organo di controllo, di avviso contenente il luogo, la data e l'ora della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare.

16.8 L'avviso deve essere trasmesso a mezzo lettera, telegramma, telefax o posta elettronica inviata con modalità idonee a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento; esso deve pervenire a ciascuno dei convocati almeno cinque giorni lavorativi prima della data fissata per la riunione, salvo, in caso di urgenza, il termine più breve di 24 (ventiquattro) ore.

Si reputa comunque regolarmente costituito il Consiglio Direttivo, anche senza previa convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri ed i membri dell'organo di controllo.

In caso di riunione in forma totalitaria (cioè alla presenza di tutti i Consiglieri e di tutti i membri dell'organo di controllo) il Consiglio Direttivo delibera anche su ogni altro argomento che venga concordemente posto all'ordine del giorno.

Il Consiglio Direttivo dovrà riunirsi almeno una volta al trimestre.

16.9 I membri del Consiglio Direttivo che non intervengano alle sedute per più di tre volte consecutive e senza giustificato motivo, possono essere dichiarati decaduti. La decadenza è dichiarata dal Consiglio stesso anche su segnalazione dell'Autorità di vigilanza.

Articolo 17

Consiglio Direttivo

Competenze e funzionamento

17.1 Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

Il Consiglio Direttivo può istituire commissioni per la trattazione di particolari argomenti.

17.2 In particolare, e a titolo esemplificativo, salve le attribuzioni previste da altre disposizioni del presente Statuto, spetta al Consiglio Direttivo:

- a) (i) redigere e approvare il bilancio consuntivo annuale ed il bilancio preventivo della Fondazione e
- (ii) approvare le relative relazioni nonché (iii) approvare le relazioni illustrative annuali o periodiche sulle attività della Fondazione e sull'andamento della gestione;
- b) approvare (i) il documento programmatico previsionale pluriennale ed i relativi aggiornamenti e (ii) il programma di attività annuale (il "**Programma**"); c) emanare ed approvare i regolamenti interni della Fondazione, per il funzionamento degli organi della Fondazione; d) modificare lo Statuto, ferme le inderogabili disposizioni di legge in merito;
- e) costituire la Commissione di Beneficenza e l'Advisory Board e nominare i relativi membri;
- f) eleggere i Vice – Presidenti vicari;
- g) (i) istituire organismi consultivi, finalizzati al conseguimento degli scopi della Fondazione, con disciplina nel relativo regolamento, dei quali possono fare parte anche soggetti diversi dai membri dei diversi organi della Fondazione nonché (ii) stipulare accordi con collaboratori esterni;
- h) (i) decidere l'attuazione gli obiettivi e dei programmi in genere della Fondazione, nel rispetto degli indirizzi e degli scopi espressi nel presente Statuto, e dar corso alla loro attuazione e (ii) deliberare i progetti ed i servizi;
- i) deliberare sull'ammissione dei Partecipanti e sull'esclusione di Fondatori e Partecipanti
- j) deliberare lo scioglimento della Fondazione, con le relative indicazioni in merito;
- k) deliberare l'accettazione con beneficio di inventario di lasciti, legati ed eredità;
- l) deliberare l'accettazione di contributi;
- m) assumere e licenziare personale dipendente e determinare il relativo trattamento giuridico ed economico;

- n) amministrare il patrimonio della Fondazione nel rispetto dei criteri oggetto di approvazione annuale e decidere sugli investimenti del patrimonio e di ogni altro bene pervenuto alla Fondazione;
- o) deliberare l'adozione del Modello Organizzativo e Gestionale e nominare l'Organismo di Vigilanza previsti dal D.Lgs.231/01;
- p) curare la vendita di immobili e l'alienazione in generale di beni del patrimonio, se nell'interesse della Fondazione e per il perseguimento dei suoi scopi;
- q) decidere in merito alla destinazione dei proventi derivanti dalle alienazioni di cui sopra, nel rispetto dei limiti di cui al presente Statuto;
- r) rilasciare procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone le attribuzioni;
- s) nominare, se ritenuto utile, su indicazione del Presidente, il Segretario del Consiglio Direttivo o uno o più direttori;
- t) nominare, ove lo ritenga opportuno, il Presidente Onorario della Fondazione, individuandolo tra personalità che si sono particolarmente distinte nella collaborazione e nel supporto alla realizzazione delle finalità della Fondazione. Il Presidente Onorario della Fondazione può assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo, cui partecipa con funzione consultiva e senza diritto di voto. Egli cessa dalla carica insieme al Consiglio che lo ha nominato.

17.3 Il Consiglio Direttivo è legittimato a deliberare se alla riunione è presente almeno la maggioranza dei suoi componenti.

17.4 Non sono ammesse deleghe.

17.5 Il Consiglio Direttivo delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo ove diversamente disposto.

17.6 In caso di parità prevale il voto del Presidente.

17.7 Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua morte o di sua assenza o impedimento, da altro consigliere eletto in adunanza.

17.8 Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono partecipare, senza diritto di voto, ma con facoltà di intervento, i componenti dell'organo di controllo e il Segretario.

Inoltre possono partecipare coloro che siano invitati dal Presidente.

Le riunioni possono avere luogo anche in teleconferenza o in videoconferenza. In tal caso, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il segretario.

17.9 Il Consiglio Direttivo può delegare, nei limiti di quanto previsto dalla legge, le

proprie attribuzioni, in tutto od in parte, ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, ovvero ad uno o più consiglieri che assumeranno la qualifica di consigliere delegati.

Il Consiglio Direttivo, con propria deliberazione, può delegare al Presidente e/o a uno o più dei suoi componenti e/o al Segretario Generale e/o a Direttori particolari, se nominati, funzioni operative di amministrazione, determinandone i limiti, nonché delegare a detti soggetti il potere di compiere singoli atti o categorie di atti, con l'attribuzione del relativo potere di rappresentanza dell'ente.

Non sono delegabili i poteri relativi all'accettazione ed alla espulsione dei Membri nonché alla redazione delle proposte di bilancio e delle relative relazioni.

17.10 La legale rappresentanza della Fondazione, di fronte ai terzi ed anche in giudizio, spetta al Presidente ed agli eventuali Consiglieri delegati, nei limiti delle deleghe.

17.11 Delle riunioni del Consiglio Direttivo, a cura di chi presiede e di altro soggetto anche non consigliere che funge da segretario della riunione, viene redatto verbale, trascritto su libro.

Articolo 18

Segretario

18.1 Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo.

18.2 Il Segretario, ove nominato:

- provvede all'esecuzione delle delibere del Collegio dei Partecipanti e del Consiglio Direttivo;
- è responsabile del coordinamento tra i diversi organi della Fondazione, anche promuovendo dinanzi al Consiglio Direttivo decisioni su progetti e proposte che perseguano gli scopi della Fondazione, provenienti dall'Organo di controllo, dalla Commissione di Beneficenza e dal Comitato Scientifico e/o da altri soggetti, persone fisiche, enti pubblici o privati;
- cura la gestione ed attuazione del Programma di attività della Fondazione, come deliberati dal Consiglio Direttivo;
- è responsabile del generale buon andamento dell'amministrazione della Fondazione.

18.3 Il Segretario, ove nominato non tra i componenti del Consiglio Direttivo può partecipare – senza diritto di voto – alle riunioni del Consiglio Direttivo ed alle sedute del Collegio dei Membri.

Articolo 19

Advisory Board

19.1 *L'Advisory Board*, è organo consultivo e facoltativo della Fondazione e svolge attività di consulenza all'organo amministrativo e è composto da personalità e studiosi, italiani o stranieri, che godono di particolare prestigio e considerazione quali esperti nei settori di attività della Fondazione.

19.2 I membri dell'*Advisory Board* sono nominati dal Consiglio Direttivo, anche su indicazione del Presidente, e possono essere revocati dal Consiglio Direttivo. Essi durano in carica per tre esercizi, con scadenza alla data della riunione del Consiglio Direttivo convocata per l'approvazione del bilancio..

19.3 *L'Advisory Board* svolge attività di consulenza all'organo amministrativo; in particolare consiglia il Consiglio Direttivo circa le iniziative da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo e la realizzazione dei singoli progetti.

19.4 *L'Advisory Board* è presieduto dal Presidente e si riunisce su convocazione del medesimo.

19.5 La carica è gratuita.

TITOLO VI

ORGANO DI CONTROLLO CONTABILE, SCIoglimento, RINVIO

Articolo 20

Collegio dei Revisori dei Conti

20.1 La Fondazione ha quale organo di controllo un Collegio di Revisori legali dei conti, avente qualifica di revisore dei conti (il “**Collegio dei Revisori dei Conti**” o il “**Collegio**”), composto di tre membri. I componenti sono scelti tra gli iscritti negli albi professionali individuati dal Ministro della Giustizia o fra i professori universitari o professionisti esperti in materie economiche o giuridiche.

20.2 I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti possono partecipare sia alle riunioni del Collegio dei Partecipanti sia alle riunioni del Consiglio Direttivo e possono procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo.

20.3 Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica per tre esercizi, con scadenza alla data della riunione del Consiglio Direttivo convocata per l'approvazione del bilancio. I componenti del Collegio dei Revisori sono rieleggibili.

20.4 Il Collegio dei Revisori dei Conti -salvo la prima nomina effettuata in sede di atto costitutivo – è eletto dal Collegio dei Partecipanti

20.5 Il funzionamento del Collegio dei Revisori dei Conti si modella su quello

dell'organo amministrativo, in quanto compatibile.

20.6 Il Collegio dei Revisori dei Conti svolge anche funzione di revisione legale dei conti e pertanto (i) accerta la regolare tenuta delle scritture contabili della Fondazione, (ii) esamina i rendiconti economici e finanziari, (iii) redige apposite relazioni, inclusa la relazione annuale che correda il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo, (iv) ed effettua verifiche di cassa.

20.7 Il Collegio dei Revisori dei Conti inoltre vigila (i) sull'osservanza della legge e dello Statuto, (ii) sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e (iii) sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato e sul suo concreto funzionamento.

In particolare può formulare proposte al Consiglio Direttivo in materia di assetti organizzativi, amministrativi e contabili.

Articolo 21

Scioglimento

21.1 In caso di scioglimento per qualsiasi causa della Fondazione, il patrimonio sarà devoluto, conformemente a quanto disposto all'art. 10 co. 1 lett. f) D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, ad altri enti o altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, con scopi analoghi a quelli perseguiti dalla Fondazione nel rispetto del vincolo impresso al patrimonio con l'atto istitutivo e di dotazione, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge,.

Articolo 22

Rinvio

22.1 Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile - ed in particolare le disposizioni del Libro Primo, Titolo II, del Codice Civile -e le norme di legge vigenti in materia, in base alle caratteristiche della Fondazione, in particolare in relazione ad avvenuto riconoscimento quale persona giuridica.

Articolo 23

Norma transitoria

23.1 Gli organi della Fondazione potranno immediatamente e validamente operare nel numero, anche inferiore a quello stabilito dal presente statuto, e nella composizione determinata in sede di atto costitutivo e potranno successivamente integrati.

FIRMATO:

don Virginio Rigoldi, Alberto Barni, Edoardo Andreoli, Pierfilippo Pozzi

GIUSEPPE GIORDANO NOTAIO

(impronta del sigillo)

*